

1098[^] riunione –17 novembre 2010

Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore¹

(adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 nella 1098[^] riunione dei Delegati dei ministri)

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di raggiungere una maggiore unità tra gli Stati membri, in particolare promovendo l'adozione di regole comuni in materia giuridica;

Considerando la necessità di assicurare un'attuazione effettiva delle esistenti norme universali ed europee vincolanti che proteggono e promuovono i diritti dei minori, tra cui in particolare:

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati;
- il Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici;
- il Patto internazionale del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo;
- la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità;
- la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) (di seguito denominata "la CEDU");
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996, ETS n. 160);
- la Carta sociale europea riveduta (1996, ETS n. 163);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sul contatto relativo ai minori (2003, ETS n. 192);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (2007, ETS n. 201);
- la Convenzione europea sull'adozione dei minori (rivista) (2008, ETS n. 202)

Considerando che, come garantito dalla CEDU e in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di ogni persona di accedere alla giustizia e ad un processo giusto - in tutte le sue componenti (compreso, in particolare, il diritto di essere informato, il diritto di essere ascoltato, il diritto di avere una difesa, e il diritto di essere rappresentato) - è necessario in una società democratica e si applica parimenti ai minori, tenendo comunque conto della loro capacità di elaborare opinioni autonome;

Rammentando la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, e altresì le decisioni, rapporti o altri documenti di altre istituzioni e organi del Consiglio d'Europa, tra cui le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

¹ © Traduzione dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, effettuata da Nicoletta Marini (funzionario linguistico) - aprile 2011

(CPT), nonché le dichiarazioni ed i pareri del Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo e diverse raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Rilevando diverse raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri nel campo dei diritti dei minori, tra cui la Raccomandazione Rec(2003)5 sulle misure detentive dei richiedenti asilo, la Raccomandazione Rec(2001)20 su nuovi modi di trattare la delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia dei minori, la Raccomandazione Rec(2005)5 sui diritti dei minori che vivono in istituti, la Raccomandazione Rec(2006)2 sulle Norme penitenziarie europee, la Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle Norme Europee per i minori delinquenti oggetto di sanzioni o di altre misure, e la Raccomandazione CM/Rec(2009)10 sulle Linee guida di natura politica sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza;

Rammentando la Risoluzione n. 2 sulla giustizia a misura di minore, adottata nella 28^a Conferenza dei ministri europei della giustizia (Lanzarote, ottobre 2001);

Considerando l'importanza della salvaguardia dei diritti dei minori negli strumenti delle Nazioni Unite quali:

- le Regole minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia dei minori (le “Regole di Beijing”, 1985);
- le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani minori privati della libertà (“Regole dell'Avana”, 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile (“Linee guida di Riyadh”, 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (ECOSOC Res 2005/20, 2005);
- la Nota di orientamento del Segretario generale delle Nazioni Unite: Approccio dell'ONU alla giustizia dei minori (2008);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per un uso appropriato e sulle condizioni dell'affidamento alternativo (2009) i Principi sullo status ed il funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani (“Principi di Parigi”);

Rammentando la necessità di garantire l'effettiva attuazione delle norme vincolanti esistenti relative ai diritti dei minori, senza impedire agli stati membri di introdurre o applicare standard più elevati o misure più favorevoli ;

Facendo riferimento al programma del Consiglio d'Europa “Costruire un'Europa per e con i minori”;

Riconoscendo i progressi conseguiti negli Stati membri diretti all'attuazione di una giustizia a misura di minore;

Notando tuttavia gli ostacoli esistenti per i minori nell'ambito del sistema giudiziario quali, tra gli altri, un diritto legale di accesso alla giustizia inesistente,

parziale o condizionato, la diversità e la complessità delle procedure, la possibilità di discriminazioni fondate su una varietà di motivi;

Rammentando la necessità di evitare la possibilità di una vittimizzazione secondaria dei minori da parte del sistema giudiziario nei procedimenti che li vedono coinvolti o che li riguardano;

Invitando gli Stati membri ad esaminare le lacune e i problemi esistenti, nonché ad identificare i settori in cui potrebbero essere introdotti i principi di una giustizia a misura di minore e le relative pratiche;

Riconoscendo le opinioni ed i pareri dei minori che sono stati consultati nei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa;

Notando che le Linee guida mirano a contribuire ad identificare i rimedi pratici alle carenze giuridiche e alle pratiche esistenti;

Adotta le seguenti Linee guida, affinché servano agli Stati membri quale strumento pratico per adattare i loro sistemi giudiziari e non giudiziari ai diritti, interessi e bisogni specifici dei minori e invita gli Stati membri ad assicurarne un'ampia diffusione presso tutte le autorità responsabili, o comunque coinvolte, in materia di diritti dei minori in ambito giudiziario.

I. Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti Linee guida trattano la questione della posizione e del ruolo, nonché delle opinioni, diritti e bisogni del minore in un procedimento giudiziario ed anche nei procedimenti ad esso alternativi.

2. Le Linee guida dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni in cui i minori, per qualsiasi motivo e in qualsiasi veste, possono essere posti in contatto con gli organi e servizi competenti coinvolti nell'esercizio della giustizia penale, civile o amministrativa.

3. Le Linee guida si prefiggono di assicurare che, in tali procedimenti, tutti i diritti dei minori, tra cui il diritto all'informazione, alla rappresentazione, alla partecipazione ed alla protezione, siano pienamente rispettati tenendo debitamente conto del livello di maturità e comprensione del minore, nonché di tutte le circostanze del caso. Il rispetto dei diritti del minore non dovrebbe compromettere i diritti delle altre parti coinvolte.

II. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida su una giustizia a misura di minore (di seguito "le Linee guida"):

a. con "minore" si intende una persona di età inferiore ai 18 anni;

b. con "genitore" si intende la/le persona/e con la responsabilità genitoriale conformemente alla normativa nazionale. Quando il/i genitore/i è/sono assente/i o

non ha/hanno più la responsabilità genitoriale, questo può essere un tutore o legale rappresentante designato;

c. con “giustizia a misura di minore” si intendono dei sistemi giudiziari che garantiscono al massimo grado possibile il rispetto e l’attuazione effettiva di tutti i diritti del minore, tenendo conto dei principi indicati qui appresso e tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore, nonché delle circostanze del caso. In particolare, si tratta di una giustizia accessibile, adeguata all’età del minore, diligente, adatta ai bisogni e diritti del minore e centrata su questi, nonché rispettosa dei diritti del minore, in particolare del diritto a garanzie procedurali, alla partecipazione e alla comprensione della procedura, al rispetto della vita privata e familiare e all’integrità e alla dignità.

III. Principi fondamentali

1. Le Linee guida si fondano sui principi esistenti consacrati dagli strumenti indicati nel preambolo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

2. Tali principi sono sviluppati in maniera più approfondita nelle parti che seguono e si applicano a tutti i capitoli delle presenti linee guida.

A. Partecipazione

Dovrebbe essere rispettato il diritto di ciascun minore di essere informato dei suoi diritti, di avere un accesso adeguato alla giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo vedono coinvolto o che lo riguardano. Tale diritto comprende il fatto di dare il dovuto peso alle opinioni del minore, tenendo presente la sua maturità e le eventuali difficoltà che potrebbe incontrare, in modo tale che la sua partecipazione abbia un senso.

2. I minori dovrebbero essere considerati e trattati in quanto titolari pieni di diritti e dovrebbero essere abilitati ad esercitarli tutti in un modo che tenga conto della loro capacità di elaborazione di opinioni autonome, nonché delle circostanze di specie.

III. Principi fondamentali

1. Le Linee guida si fondano sui principi esistenti consacrati dagli strumenti indicati nel preambolo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
2. Tali principi sono sviluppati in maniera più approfondita nelle parti che seguono e si applicano a tutti i capitoli delle presenti linee guida.

A. Partecipazione

1. Dovrebbe essere rispettato il diritto di ciascun minore di essere informato dei suoi diritti, di avere un accesso adeguato alla giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo vedono coinvolto o che lo riguardano. Tale diritto comprende il fatto di dare il dovuto peso alle opinioni del minore, tenendo presente la sua maturità e le eventuali difficoltà che potrebbe incontrare, in modo tale che la sua partecipazione abbia un senso.
2. I minori dovrebbero essere considerati e trattati in quanto titolari pieni di diritti e dovrebbero essere abilitati ad esercitarli tutti in un modo che tenga conto della loro capacità di elaborazione di opinioni autonome, nonché delle circostanze di specie.

B. Interesse superiore del minore

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano.
2. Nel valutare l'interesse superiore del minore coinvolto o interessato :
 - a. dovrebbe essere dato il dovuto peso alle sue opinioni ed ai suoi pareri;
 - b. dovrebbero essere rispettati in ogni momento tutti gli altri suoi diritti, quali il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento;
 - c. dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità interessate in modo da tenere debitamente conto di tutti gli interessi in gioco, tra cui il benessere psicologico e fisico, nonché degli interessi giuridici, sociali ed economici del minore.
3. L'interesse superiore di tutti i minori interessati da uno stesso procedimento o causa dovrebbe essere valutato separatamente e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi confliggenti dei minori.
4. Benché la competenza e la responsabilità ultime sulle decisioni finali spetti alle autorità giudiziarie, gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, adoperarsi in modo concertato al fine di valutare l'interesse superiore dei minori nei procedimenti in cui sono coinvolti.

C. Dignità

1. I minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità e rispetto durante tutto il procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione

personale, al loro benessere ed ai loro bisogni specifici e rispettando pienamente la loro integrità fisica e psicologica. Tale trattamento dovrebbe essere dato loro, quale che sia il modo in cui essi sono entrati in contatto con il procedimento giudiziario o stragiudiziale o con altre attività e a prescindere dal loro status e capacità giuridica nel procedimento o causa.

2. I minori non debbono essere soggetti a tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti .

D. Protezione dalla discriminazione

1. I diritti dei minori sono protetti senza discriminazioni basate sul sesso, la razza, il colore o l'origine etnica, l'età, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro tipo, l'origine nazionale o sociale, l'ambiente socio-economico, lo status del/dei genitore/i, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la condizione di nascita, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o altra condizione.

2. Una protezione e un'assistenza specifiche possono dover essere assicurate ai minori più vulnerabili, quali i minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo, i minori non accompagnati, i minori diversamente abili, senza dimora e di strada, i minori Rom ed i minori affidati ad istituti.

E. Principio della supremazia del diritto

1. Il principio della supremazia del diritto dovrebbe applicarsi pienamente ai minori, tanto quanto si applica agli adulti.

2. Ai minori dovrebbero essere assicurati gli elementi delle garanzie procedurali giusto processo, quali il principio di legalità e proporzionalità, di presunzione d'innocenza, il diritto ad un equo processo, il diritto ad un consulente legale, il diritto di accesso ai tribunali e il diritto di appello, tanto quanto lo sono agli adulti e non dovrebbero essere minimizzati o rifiutati con il pretesto dell'interesse superiore del minore. Ciò si applica a tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed amministrativi.

3. I minori dovrebbero avere il diritto di accedere a meccanismi di ricorso adeguati, indipendenti ed effettivi.

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario

A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore

1. Informazione e consulenza

1. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi sociali, i servizi educativi, i servizi per l'immigrazione e il servizio sanitario) e durante tutto tale processo, i minori ed i loro genitori debbono essere rapidamente e debitamente informati, tra le altre cose:

- a. sui loro diritti – in particolare sui diritti specifici di cui godono i minori rispetto ai procedimenti giudiziari o non giudiziari che li riguardano o che possono riguardarli, oltre che sugli strumenti di ricorso disponibili in caso di violazione dei loro diritti, ed anche sulla possibilità di avviare un procedimento giudiziario o stragiudiziale o altre attività. Ciò può comprendere informazioni relative alla probabile durata del procedimento o alle possibilità di accesso a vie di ricorso e a meccanismi di ricorso indipendenti;
 - b. sul sistema e sulle procedure interessati, tenendo conto della particolare posizione che vi occuperà il minore e del ruolo che vi potrebbe svolgere, nonché delle diverse tappe del procedimento;
 - c. sui meccanismi di sostegno esistenti per il minore quando partecipa ad un procedimento giudiziario o stragiudiziale;
 - d. sull'opportunità e sulle eventuali conseguenze di un procedimento giudiziario o stragiudiziale;
 - e. se del caso, del capo di imputazione o del seguito dato alla loro denuncia;
 - f. sulla data e luogo del procedimento giudiziario e sugli altri avvenimenti connessi, come le udienze, se il minore ne è personalmente interessato;
 - g. sullo svolgimento generale e sull'esito del procedimento o dell'attività;
 - h. sulla disponibilità di misure di protezione;
 - i. sull'esistenza di meccanismi di riesame delle decisioni che coinvolgono i minori;
 - j. sulla possibilità di ottenere una riparazione da parte dell'autore del reato o dello Stato, per via giudiziaria o attraverso procedimenti civili alternativi o attraverso altri mezzi;
 - k. sull'esistenza di servizi (sanitari, psicologici, sociali, interpretariato e traduzione, e altri) o di organizzazioni che possono fornire un sostegno, nonché sui mezzi per accedere a tali servizi e, se del caso, su forme di sostegno finanziario di emergenza;
 - l. sulla possibilità, quando essi risiedono in un altro Stato, di eventuali accordi specifici mirati a proteggere nei limiti del possibile il loro interesse superiore.
2. Le informazioni e la consulenza dovrebbero essere forniti ai minori in una maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, nonché con un linguaggio che essi comprendono e con sensibilità per la loro cultura e il loro genere.
3. Di norma, le informazioni dovrebbero essere ricevute direttamente sia dal minore che dai suoi genitori o rappresentanti legali. La comunicazione delle informazioni ai genitori non dovrebbe sostituirsi alla comunicazione delle informazioni al minore.

4. Dovrebbe essere messo a disposizione e divulgato ampiamente del materiale a misura di minore e contenente le informazioni legali del caso, nonché istituiti dei siti internet e linee telefoniche di assistenza specializzati.

5. Le informazioni su eventuali imputazioni a carico del minore debbono essere fornite tempestivamente e direttamente dopo che sono state formulate le imputazioni. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sia al minore che ai genitori in modo tale che essi comprendano l'esatta imputazione ed anche le eventuali conseguenze.

2. Protezione della vita privata

6. La vita privata ed i dati personali dei minori che sono o che sono stati coinvolti in un procedimento giudiziario o stragiudiziale o in altre attività dovrebbero essere protetti in conformità con la normativa nazionale. Ciò in genere comporta che non possano essere resi disponibili o pubblicati informazioni o dati personali, in particolare nei media, che possano rivelare o consentire indirettamente di scoprire l'identità del minore, tra cui immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video, ecc.

7. Gli Stati membri dovrebbero prevenire le violazioni da parte dei media dei diritti relativi alla vita privata, di cui alla Linea guida 6 che precede, mediante misure legislative o monitorandone l'autoregolamentazione .

8. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un accesso limitato a tutti i registri o documenti contenenti dati personali e sensibili di minori, in particolare nel quadro di procedimenti in cui sono coinvolti. Quando il trasferimento di dati sensibili e personali è necessario, nel tener conto dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero regolamentare tale trasferimento conformemente alla relativa normativa in materia di protezione dei dati.

9. Quando si procede all'audizione o all'assunzione di testimonianza di minori in un procedimento giudiziario o stragiudiziale o in altre attività, se del caso ciò dovrebbe preferibilmente svolgersi a porte chiuse. Di norma, dovrebbero essere presenti solo le persone direttamente coinvolte, a condizione che non ostacolino il minore dal rendere la sua testimonianza.

10. I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero attenersi al rispetto di rigide norme di riservatezza, salvo ove vi sia il rischio di un danno per il minore.

3. Sicurezza (misure preventive speciali)

11. In tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed altre attività, i minori dovrebbero essere protetti da danni, tra cui intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria.

12. I professionisti che operano con e per dei minori, ove necessario, dovrebbero essere oggetto di regolare e attenta valutazione, conformemente alla normativa

nazionale e senza pregiudizio per l'indipendenza del potere giudiziario, per assicurare che siano adatti ad operare con minori.

13. Speciali misure di precauzione dovrebbero essere applicate nei confronti dei minori quando il presunto autore del reato è un genitore, un familiare o una persona che se ne occupa in via prioritaria.

4. Formazione dei professionisti

14. Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti ed i bisogni dei minori di fasce di età diverse, nonché sulle procedure adatte a loro.

15. I professionisti che hanno un contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati per comunicare con minori di ogni fascia di età e grado di sviluppo, nonché con minori in situazione di particolare vulnerabilità.

5. Approccio multidisciplinare

16. Nel pieno rispetto del diritto del minore alla sua vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra i diversi professionisti, al fine di giungere ad una comprensione approfondita del minore ed anche di valutare la sua situazione giuridica, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

17. Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con o per i minori (quali gli avvocati, gli psicologi, i medici, i poliziotti, i funzionari dell'immigrazione, gli operatori sociali, ed i mediatori) nel quadro di procedimenti o di interventi che coinvolgono o interessano minori, al fine di fornire ogni necessario sostegno a coloro i quali prendono le decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori nella specifica causa.

18. Quando si applica un approccio multidisciplinare, dovrebbero essere rispettate le regole professionali in materia di riservatezza.

6. Privazione della libertà

19. Ogni forma di privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza ed essere della durata minima possibile.

20. Quando è imposta la privazione della libertà, di norma il minore dovrebbe essere detenuto separatamente dagli adulti. Quando i minori sono detenuti con gli adulti, ciò dovrebbe avvenire per motivi eccezionali e unicamente sulla base degli interessi superiori del minore. In ogni caso, i minori dovrebbero essere detenuti in locali adatti ai loro bisogni.

21. Tenuto conto della vulnerabilità dei minori deprivati della libertà, dell'importanza dei legami familiari e di promuovere la loro reintegrazione nella

società, le autorità dovrebbero assicurare il rispetto dei diritti del minore così come affermati negli strumenti universali ed europei e sostenere attivamente il loro godimento. Oltre agli altri diritti, i minori dovrebbero avere in particolare il diritto di:

- a. mantenere dei contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambio di corrispondenza, salvo che non siano necessarie delle restrizioni nell'interesse della giustizia e nell'interesse del minore. Le restrizioni di tale diritto non dovrebbero mai essere utilizzate come punizione;
- b. ricevere un'adeguata istruzione, formazione ed orientamento professionali, assistenza medica e godere della libertà di pensiero, coscienza e religione e di accesso al divertimento, compresa l'educazione fisica e lo sport;
- c. accedere a programmi che preparino in anticipo i minori a tornare nella loro comunità, prestando piena attenzione ai loro bisogni emotivi e fisici, ai loro rapporti familiari, al loro alloggio, alle loro possibilità di scolarizzazione e di impiego e al loro status socio-economico.

22. La privazione della libertà dei minori non accompagnati, compresi i richiedenti asilo e i minori separati, non dovrebbe mai essere motivata dall'assenza dello status di residente o basarsi esclusivamente su tale assenza.

B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario

23. L'età minima della responsabilità penale non dovrebbe essere troppo bassa e dovrebbe essere stabilita dalla legge.

24. Le alternative al procedimento giudiziario quali la mediazione, la degiudiziarizzazione e la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe essere incoraggiata ogniqualvolta queste possano servire al meglio l'interesse superiore del minore. L'uso preliminare di tali alternative non dovrebbe essere utilizzato come ostacolo all'accesso del minore alla giustizia.

25. I minori dovrebbero essere accuratamente informati e consultati in merito alla possibilità di avviare un procedimento giudiziario o di ricorrere ad alternative esterne al quadro giudiziario. Tali informazioni dovrebbero anche spiegare le eventuali conseguenze derivanti da ciascuna scelta. Sulla base di informazioni adeguate, sia di natura giuridica che di altro tipo, dovrebbe essere possibile scegliere tra il ricorrere ad un procedimento giudiziario o ad un'alternativa ad esso ogniqualvolta questa esista. Il minore dovrebbe avere la possibilità di ottenere consulenza legale ed altre forme di assistenza per decidere sull'adeguatezza e l'auspicabilità delle alternative proposte. Nel prendere tale decisione, si dovrebbe tener conto delle opinioni del minore.

26. Le soluzioni alternative al procedimento giudiziario dovrebbero garantire un livello equivalente di garanzie giuridiche. Il rispetto dei diritti del minore, così come descritto nelle presenti linee guida e in tutti gli strumenti giuridici in materia

relativi ai diritti del minore, dovrebbe essere garantito in egual misura nei procedimenti giudiziari ed in quelli stragiudiziali

C. I minori e la polizia

27. La polizia dovrebbe rispettare i diritti e la dignità personali di ogni minore e avere riguardo per la sua vulnerabilità, ad esempio tener conto della sua età e maturità, nonché degli eventuali bisogni particolari di quelli che potrebbero avere una disabilità fisica o mentale o avere difficoltà di comunicazione.

28. Ogniqualvolta un minore è arrestato dalla polizia, egli dovrebbe essere informato in un modo e con un linguaggio adeguato alla sua età e livello di comprensione dei motivi per cui è stato posto in detenzione. Ai minori dovrebbe essere dato accesso ad un avvocato e data la possibilità di contattare i genitori o una persona di cui hanno fiducia.

29. Fatte salve circostanze eccezionali, i(l) genitore/i dovrebbe(ro) essere informato/i della presenza del minore nella stazione di polizia, ricevere i dettagli dei motivi per cui egli è stato posto in detenzione e essere richiesto/o di recarsi alla stazione.

30. Il minore che è stato posto in detenzione non dovrebbe essere interrogato rispetto ad una condotta delittuosa, o richiesto di effettuare o firmare una dichiarazione relativa a tale coinvolgimento, eccetto in presenza di un avvocato o uno dei suoi genitori o, se non è disponibile nessuno dei genitori, un'altra persona di cui ha fiducia. Il genitore o tale persona può essere escluso/a se sospettato/a di coinvolgimento nella condotta delittuosa o se tiene una condotta che equivale ad un'ostruzione della giustizia.

31. La polizia dovrebbe assicurare che, per quanto possibile, nessun minore da essa trattenuto in detenzione sia detenuto con adulti.

32. Le autorità dovrebbero assicurare che i minori in stato di detenzione da parte della polizia siano tenuti in condizioni sicure ed adeguate ai loro bisogni.

33. Negli Stati membri in cui ciò rientra tra le loro competenze, i procuratori dovrebbero assicurare che durante tutta la fase delle indagini siano seguiti degli approcci a misura di minore.

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

1. Accesso al tribunale e al procedimento giudiziario

34. In quanto titolari di diritti, i minori dovrebbero avere accesso a vie di ricorso per esercitare effettivamente i loro diritti o rispondere ad una violazione di tali diritti. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di avere accesso al tribunale per i minori che hanno una comprensione sufficiente dei loro

diritti, nonché di usare vie di ricorso per proteggere tali diritti, sulla base di un'adeguata consulenza legale prestata loro.

35. Andrebbero rimossi tutti gli ostacoli all'accesso al tribunale, quali il costo del procedimento o la mancanza di una consulenza legale.

36. Nel caso di alcuni reati specifici commessi a danno di minori, o di alcuni aspetti del diritto di famiglia o del diritto civile, ove necessario dovrebbe essere concesso l'accesso al tribunale per un certo periodo di tempo dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rivedere le loro norme sulla prescrizione.

2.Consulenza e rappresentanza legale

37. I minori dovrebbero avere il diritto di avere un loro proprio consulente e rappresentante legale, a proprio nome, nei procedimenti in cui vi è, o vi potrebbe essere, un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori o altre parti coinvolte.

38. I minori dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio, alle stesse condizioni previste per gli adulti o a condizioni più ampie.

39. Gli avvocati che rappresentano minori dovrebbero essere formati e avere una competenza adeguata nel campo dei diritti dei minori e nelle questioni ad essi connesse, dovrebbero ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i minori secondo il loro livello di comprensione.

40. I minori dovrebbero essere considerati dei clienti a pieno titolo con i propri diritti e gli avvocati che rappresentano un minore dovrebbero portare avanti il parere del minore.

41. Gli avvocati dovrebbero fornire al minore tutte le informazioni e spiegazioni necessarie relativamente alle eventuali conseguenze delle sue opinioni e/o pareri.

42. In caso di conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori, l'autorità competente dovrebbe designare un tutore *ad litem* oppure un altro rappresentante indipendente per rappresentare le opinioni e gli interessi del minore

43. Dovrebbero essere garantiti una rappresentanza adeguata ed il diritto di essere rappresentato in modo indipendente rispetto ai genitori, in particolare nei procedimenti in cui i genitori, dei famigliari, o le persone che si occupano del minore sono i presunti autori del reato.

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni

44. I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano o almeno di essere ascoltati quando si presume che abbiano sufficiente comprensione dei temi in questione. I mezzi utilizzati a tale fine dovrebbero essere adatti al livello di comprensione del minore e alla sua capacità di comunicare, nonché prendere in considerazione le circostanze del caso di specie. I minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in cui desiderano essere ascoltati.

45. Dovrebbe essere dato il dovuto peso alle opinioni e pareri del minore in funzione della sua età e maturità.

46. Il diritto di essere ascoltato è un diritto del minore, non è un dovere dello stesso.

47. Ad un minore non dovrebbe essere impedito di essere ascoltato unicamente in considerazione della sua età. Ogniqualvolta un minore prende l'iniziativa di farsi ascoltare nell'ambito di una causa che lo riguarda, il giudice, salvo che non sia nell'interesse superiore del minore, non dovrebbe rifiutare di ascoltarlo e dovrebbe sentire i suoi pareri o opinioni sulle questioni della causa che lo riguardano.

48. I minori dovrebbero ricevere ogni informazione necessaria su come utilizzare effettivamente il diritto di essere ascoltati. Tuttavia, dovrebbe essere spiegato loro che il loro diritto di essere ascoltati e di far prendere in considerazione il loro parere non determina necessariamente la decisione finale.

49. Le sentenze e decisioni giudiziarie che coinvolgono minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio comprensibile ai minori, in particolare le decisioni in cui le loro opinioni e pareri non sono stati seguiti.

4. Evitare i ritardi ingiustificati

50. In tutti i procedimenti che vedono coinvolti minori, si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza al fine di fornire una risposta rapida e proteggere l'interesse superiore del minore, rispettando al tempo stesso il principio della supremazia del diritto.

51. Nelle cause in materia di diritto di famiglia (per esempio relative alla filiazione, all'affidamento, alla sottrazione da parte di un genitore) i tribunali dovrebbero dimostrare un'eccezionale diligenza per evitare ogni rischio di conseguenza dannosa sui rapporti familiari.

52. Se del caso, le autorità giudiziarie dovrebbero valutare la possibilità di adottare delle decisioni provvisorie o delle sentenze preliminari da monitorare per un certo periodo di tempo in vista di un loro successivo riesame.

53. In conformità alla legge, le autorità giudiziarie dovrebbero avere la possibilità di adottare delle decisioni che siano immediatamente eseguibili quando ciò possa essere nell'interesse superiore del minore.

5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore

54. In tutti i procedimenti, i minori dovrebbero essere trattati con rispetto per la loro età, i loro specifici bisogni, la loro maturità e il loro livello di comprensione, nonché tenendo presenti le eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero avere. Le cause che vedono coinvolti minori dovrebbero essere trattate in ambienti che non mettano soggezione e rispettosi della sensibilità del minore.

55. Prima dell'inizio del procedimento, i minori dovrebbero essere fatti familiarizzare con la disposizione del tribunale o di altre strutture e con i ruoli e l'identità del personale che vi è interessato.

56. Dovrebbe essere utilizzato un linguaggio adeguato all'età ed al livello di comprensione del minore.

57. Quando si procede all'ascolto o all'audizione di minori nel quadro di procedimenti giudiziari o stragiudiziali e durante altre attività, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero interagire con rispetto e sensibilità.

58. Ai minori dovrebbe essere permesso di essere accompagnati dai loro genitori o, se del caso, da un adulto scelto da loro, salvo che non sia stata assunta una decisione motivata in senso contrario nei confronti di questi.

59. Dovrebbero essere utilizzati e considerati prove ammissibili i metodi di audizione quali le registrazioni audio o video, o le audizioni pre-dibattimentali a porte chiuse.

60. I minori dovrebbero essere protetti, per quanto possibile, rispetto ad immagini o informazioni che potrebbero nuocere al loro benessere. Il giudice, quando decide di divulgare immagini o informazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, dovrebbe chiedere la consulenza di altri professionisti quali degli psicologi o operatori sociali.

61. Le sedute del tribunale in cui sono coinvolti dei minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi ed alla loro capacità di attenzione: dovrebbero essere previste delle pause regolari e le udienze non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori con la loro piena capacità cognitiva e di sostenere la loro stabilità emotiva, dovrebbero essere ridotte al minimo le interruzioni e le distrazioni durante le sedute.

62. Per quanto opportuno e possibile, le sale per le audizioni e di attesa dovrebbero essere preparate per creare un ambiente a misura di minore.

63. Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti dei tribunali specializzati (o camere), delle procedure e delle istituzioni per i minori che sono in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l'istituzione di unità specializzate in seno alla polizia, al sistema giudiziario, al sistema dei tribunali e della procura.

6. Prova / dichiarazioni dei minori

64. L'audizione dei minori e la ricezione di dichiarazioni dagli stessi dovrebbe essere svolta, per quanto possibile, da professionisti debitamente formati. Si dovrebbe fare ogni sforzo per consentire ai minori di testimoniare negli ambienti più favorevoli possibili e nelle condizioni più favorevoli, tenendo conto della loro età, grado di maturità e livello di comprensione, nonché delle eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero avere.

65. Dovrebbero essere incoraggiate le dichiarazioni audiovisive dei minori che sono vittime o testimoni, pur rispettando il diritto delle altre parti di contestare il contenuto di tali dichiarazioni.

66. Quando sono necessarie più di una audizione, queste dovrebbero essere preferibilmente condotte dalla stessa persona, al fine di assicurare una coerenza di approccio nell'interesse superiore del minore.

67. Il numero di audizioni dovrebbe essere il minimo possibile e la loro durata dovrebbe essere adatta all'età e alla capacità di attenzione del minore.
68. Il contatto diretto, il confronto o l'interazione tra un minore vittima o testimone ed i presunti autori del reato dovrebbero essere, per quanto possibile, evitati, salvo che non siano su richiesta del minore.
69. I minori dovrebbero avere la possibilità di testimoniare nelle cause penali senza la presenza del presunto autore del reato.
70. L'esistenza di regole meno rigide in materia di testimonianza, quali la dispensa dal giuramento o altre dichiarazioni simili, o di altre misure procedurali a misura di minore, non dovrebbe diminuire per sé il valore dato alla testimonianza o alla prova del minore.
71. Dovrebbero essere elaborati ed applicati dei protocolli di audizione che tengano in conto le diverse fasi di sviluppo di un minore al fine di sostenere la validità della testimonianza dei minori. Dovrebbero evitare le domande suggestive e di conseguenza migliorare l'affidabilità.
72. Tenendo presente l'interesse superiore ed il benessere del minore, dovrebbe essere possibile per un giudice consentire al minore di non testimoniare.
73. Le dichiarazioni e la testimonianza del minore non dovrebbero mai essere presunte non valide o non affidabili unicamente in ragione della sua età.
74. Dovrebbe essere esaminata la possibilità di ricevere le dichiarazioni dei minori vittime e testimoni in strutture specificamente intese a misura di minore ed in un ambiente a misura di minore.

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

75. L'avvocato del minore, il suo tutore *ad litem* o rappresentante legale dovrebbe comunicare e spiegare a questi la sentenza o decisione adottata in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione e fornirgli le informazioni necessarie in merito alle eventuali misure che potrebbero esser prese, quali l'appello o i meccanismi indipendenti di ricorso.
76. Le autorità nazionali dovrebbero adottare senza ritardo ogni misura necessaria per agevolare l'esecuzione delle decisioni/sentenze giudiziarie che vedono coinvolti o che riguardano minori.
77. Quando non è stata eseguita una decisione, i minori dovrebbero essere informati - possibilmente attraverso il loro avvocato, tutore *ad litem* o rappresentante legale - dei mezzi di ricorso disponibili attraverso meccanismi stragiudiziali oppure di accesso alla giustizia.
78. Nelle cause in materia di famiglia in cui sono coinvolti minori, l'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere l'ultima risorsa.
79. Dopo l'emissione di sentenze in procedimenti molto conflittuali, ai minori ed alle loro famiglie dovrebbero essere offerti guida e sostegno, idealmente a titolo gratuito, da parte di servizi specializzati.

80. Alle vittime di incuria, violenza, abuso o altri reati dovrebbero essere forniti, idealmente a titolo gratuito, cure mediche particolari e specifici programmi o misure di intervento terapeutico e sociale; i minori e le persone che se ne occupano dovrebbero essere prontamente ed adeguatamente informati della disponibilità di tali servizi.

81. L'avvocato, il tutore o rappresentante legale del minore dovrebbe avere il mandato di adottare ogni misura necessaria per poter richiedere il risarcimento del danno durante o dopo il procedimento in cui il minore era la parte lesa. Se del caso, le spese potrebbero essere coperte dallo Stato e recuperate dall'autore del reato.

82. Le misure e le sanzioni per i minori in conflitto con la legge dovrebbero costituire sempre delle risposte costruttive e personalizzate agli atti commessi, tenendo conto del principio della proporzionalità, dell'età del minore, del suo benessere e sviluppo fisico e mentale e delle circostanze di specie. Dovrebbero essere garantiti il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla riabilitazione ed al reinserimento.

83. Al fine di promuovere il reinserimento nella società e in conformità con la legislazione nazionale, i precedenti penali dei minori non dovrebbero essere divulgabili al di fuori del sistema giudiziario quando essi diventano maggiorenni. Eccezioni alla divulgazione di tali informazioni possono essere consentite nel caso di reati gravi, tra le altre cose per motivi di sicurezza pubblica o quando si tratta di un lavoro con minori.

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

Gli Stati membri sono incoraggiati a :

- a. promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione a misura di minore e la diffusione di informazioni e la formazione rispetto a tali tecniche;
- b. scambiare pratiche e promuovere la cooperazione a livello internazionale nel campo della giustizia a misura di minore;
- c. promuovere la pubblicazione e la diffusione più ampia possibile delle versioni adattate ai minori degli strumenti giuridici in materia;
- d. istituire, o mantenere e rafforzare ove necessario, degli uffici informazioni sui diritti dei minori, possibilmente collegati alle associazioni forensi, ai servizi di assistenza sociale, agli ombdusman (per l'infanzia), alle organizzazioni non governative (ONG) ecc;
- e. agevolare l'accesso dei minori ai tribunali e ai meccanismi di ricorso, nonché riconoscere e agevolare ulteriormente il ruolo delle ONG e di altri organi o istituzioni indipendenti quali l'ombdusman per l'infanzia per favorire l'effettivo accesso dei minori ai tribunali e a meccanismi di ricorso indipendenti, sia a livello nazionale che internazionale;

- f. valutare l'istituzione di un sistema di giudici ed avvocati specializzati per i minori e sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure sia legali che sociali a favore dei minori e delle loro famiglie;
- g. sviluppare ed agevolare l'utilizzo da parte dei minori e delle altre persone che agiscono per loro conto dei meccanismi universali ed europei di tutela dei diritti umani e dei diritti dei minori per l'esercizio della giustizia e la protezione dei diritti quando non esistono o sono stati esauriti i mezzi di ricorso interni;
- h. rendere i diritti umani, compresi i diritti dei minori, una componente obbligatoria nei programmi scolastici e per i professionisti che operano con minori;
- i. sviluppare e sostenere sistemi mirati a sensibilizzare i genitori sui diritti dei minori;
- j. istituire dei centri a misura di minore, multi-organismo e interdisciplinari per i minori vittime e testimoni in cui i minori potrebbero essere sentiti ed esaminati a livello medico a fini medico-legale, valutati in modo globale e ricevere tutti i relativi servizi terapeutici da parte di professionisti qualificati;
- k. istituire dei servizi specializzati ed accessibili di sostegno ed informazione, come una consulenza on-line, delle linee telefoniche di assistenza e servizi di comunità a livello locale;
- l. assicurare che tutti i professionisti interessati che operano in contatto con minori nel sistema giudiziario ricevano un sostegno ed una formazione adeguata, nonché una guida pratica al fine di garantire ed attuare adeguatamente i diritti dei minori, in particolare nel valutare l'interesse superiore del minore in tutti i tipi di procedimento che li vedono coinvolti o che li riguardano.

VI. Monitoraggio e valutazione

Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a:

- a. effettuare una ricognizione delle loro normative, politiche e pratiche interne per assicurare le riforme necessarie per attuare le presenti linee guida;
- b. ratificare rapidamente, se ancora non lo hanno fatto, le Convenzioni in materia del Consiglio d'Europa che riguardano i diritti dei minori;
- c. riesaminare periodicamente e valutare i propri metodi di lavoro nel quadro della giustizia a misura di minore;
- d. conservare o istituire un quadro di riferimento, compresi se del caso uno o più meccanismi indipendenti per promuovere e monitorare l'attuazione delle presenti linee guida, in conformità con i loro sistemi giudiziari ed amministrativi;

- e. ed organi che operano per promuovere e proteggere i diritti del minore, partecipino pienamente al processo di monitoraggio.